

ALLEGATO 1

Ulteriori caratteristiche tecniche, modalità di rilascio di e apposizione dei contrassegni inamovibili dei richiami vivi per la caccia da appostamento.

Gli anelli inamovibili di cui all'articolo 23 e 26 della l.r. 26/93, per l'identificazione dei richiami vivi ad utilizzo venatorio devono avere le caratteristiche ed essere utilizzati secondo le modalità sotto riportate.

1. Caratteristiche dell'anello da utilizzare

I contrassegni devono avere il seguente diametro (inteso come diametro interno dell'anello chiuso) e altezza a seconda della specie.

Specie	Nome scientifico	Diametro interno (mm) *	Altezza (mm) *
Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	7,0	4,6
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	9,0	4,6
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	2,9	4,2
Merlo	<i>Turdus merula</i>	5,0	4,6
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	5,0	4,6
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	4,5	4,6
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	4,2	4,6

* In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a $\pm 10\%$ dei valori indicati così come previsto al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 26/93 purché, in ogni caso, la dimensione dell'anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso.

1.1 Per i nuovi nati ("Pulli")

Gli anelli dei richiami nuovi nati (pulli) devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati preferibilmente composti da duralluminio o acciaio. In caso di utilizzo di altro materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), l'inamovibilità deve essere garantita da idoneo certificato rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, così come previsto al comma 2 dell'articolo 26 della Lr. 26/93.

Dovrà essere preferibilmente prevista colorazione del contrassegno, sia all'interno che all'esterno.


Il numero progressivo del soggetto sarà stabilito dalle associazioni Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) oppure alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o da altre associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale.

1.2 Per le sostituzioni dei contrassegni che non siano realizzati in duralluminio e acciaio o in altro materiale idoneo se dotati di certificazione di inamovibilità rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, per le sostituzioni per le finalità di cui al comma 4 art. 26 L.r. 26/93, nonché per uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93).

L'anello, che deve essere interamente composto in lega di alluminio, deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituito da un corpo centrale e due appendici, la prima con un rigonfiamento (bugna di bloccaggio), la seconda con un foro di alloggiamento della bugna (vedi anche figura 1);
- avere bordi conati, non taglienti e non a spigolo vivo;
- avere uno spessore pari a 0,5 mm;

svolgimento dell'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93).



1.2.1 Codice identificativo di ogni individuo da incidere sull'anello.

L'anello deve riportare il codice identificativo di ogni individuo costituito da: sigla della provincia, sigla della specie e numero di serie, che deve essere inciso sulla parte esterna dell'anello.

- Sigla della provincia: BG (Bergamo), BS (Brescia), CO (Como), CR (Cremona), LC (Lecco), LO (Lodi), MB (Monza-Brianza), MI (Milano), MN (Mantova), PV (Pavia), VA (Varese), SO (Sondrio).
- Sigla della specie:
 - Allodola: A;
 - Tordo sassello: S;
 - Tordo bottaccio: B;
 - Merlo: M;

- Cesena: C;

- Colombaccio: L;

- Pavoncella: P;

•

Numero di serie

Il numero di serie di ogni singolo individuo deve essere composto da sei cifre, comprensive di zeri, ad eccezione degli anelli di diametro 2,9 mm (la sola allodola) che per motivi di leggibilità dei caratteri, devono avere il numero di serie composto da cinque cifre.

1.2.2 Modalità per rendere l'anello inamovibile

L'anello deve essere posizionato manualmente sul tarso di ogni individuo e chiuso fino all'inserimento della bugna di bloccaggio nel foro di adattamento.

Una volta chiuso, è necessario effettuare adeguata pressione con pinza a becco piatto per provocare lo schiacciamento e la deformazione della bugna di bloccaggio nel foro di adattamento al fine di rendere l'anello inamovibile.

2. Procedura per il rilascio, la consegna e l'apposizione

I contrassegni hanno validità, ai fini dell'utilizzo venatorio per 15 anni dalla data di consegna al cacciatore.

I termini entro i quali consegnare i contrassegni, apporre gli stessi, predisporre e restituire la documentazione e ulteriori indicazioni temporali e di dettaglio necessarie verranno definiti nelle disposizioni applicative, al fine di consentire la migliore funzionalità del processo e delle correlate attività di controllo.

2.1 Per i nuovi nati (“pulli”)

I contrassegni per i nuovi nati saranno rilasciati dalle associazioni ornitologiche riconosciute, di cui al punto 1.1, secondo le modalità da queste definite. Le associazioni ornitologiche dovranno garantire la tracciabilità della consegna e conservare la relativa documentazione, da consegnare a richiesta a Regione Lombardia.

L'apposizione avviene da parte del richiedente il contrassegno. È fatta salva la possibilità di controllo da parte degli organi preposti.

2.2 Per le sostituzioni dei contrassegni che non siano in duralluminio e acciaio o in altro materiale idoneo se dotati di certificazione di inamovibilità rilasciato da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente.

I contrassegni per le sostituzioni saranno rilasciati da Regione Lombardia ai cacciatori iscritti in banca dati di cui alla DGR n. 1849 del 05/02/2024, sulla base delle disponibilità.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di iscrizione o tramite l'ATC/CAC di residenza, tramite associazioni ornitologiche riconosciute o tramite enti o istituti ornitologici riconosciuti.

I nuovi contrassegni verranno rilasciati nel numero massimo richiesto in banca dati per ciascuna specie, purché inferiore o uguale al numero di richiami posseduti, per la medesima specie, registrato in banca dati. Tale spettanza teorica potrà essere ridefinita in base alle effettive disponibilità di contrassegni.

Il singolo interessato presenta istanza all'associazione venatoria di appartenenza o all'ATC/CAC di residenza per ricevere i nuovi contrassegni. L'istanza deve contenere autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 sulla provenienza dei richiami (acquisto da allevatore, acquisizione da altro cacciatore o acquisizione del contrassegno da parte di associazione ornitologica riconosciuta). La richiesta dovrà, inoltre, riportare i dati anagrafici,

di residenza e un recapito telefonico del cacciatore.

L'associazione o l'ATC/CAC di residenza, per il ritiro dei contrassegni per conto del cacciatore dovrà fornire a Regione Lombardia copia della richiesta.

I contrassegni vengono consegnati dagli uffici di Regione Lombardia ai responsabili delle associazioni venatorie o ornitologiche o degli ATC/CAC presenti sui rispettivi territori, trasmettendo la relativa documentazione alle Polizie Provinciali e ai Carabinieri forestali.

L'associazione venatoria o ornitologica o l'ATC/CAC, entro i termini previsti dalle disposizioni applicative, provvedono alla consegna al cacciatore richiedente, o ad altra persona espressamente delegata.

L'apposizione avviene da parte del richiedente il contrassegno. È fatta salva la possibilità di controllo da parte delle Polizie provinciali e dei Carabinieri forestali.

A seguito dell'apposizione il cacciatore restituirà all'associazione venatoria o ornitologica o all'ATC/CAC di residenza i contrassegni sostituiti accompagnati da apposito documento attestante il codice degli anelli sostituiti e di quelli apposti, biunivocamente correlati e divisi per specie.

L'apposizione e la restituzione dei contrassegni sostituiti dovrà essere effettuata dal cacciatore entro i termini previsti dalle disposizioni applicative.

Le associazioni, o gli ATC/CAC, sono tenute a consegnare, entro i termini previsti dalle disposizioni attuative, il contrassegno sostituito e la documentazione a Regione Lombardia, che ne farà tempestivamente pervenire copia alle Polizie provinciali e ai Carabinieri forestali.

Copia del sopracitato documento timbrato e firmato viene rilasciato al cacciatore a titolo di ricevuta della restituzione e sostituzione.

Le Polizie Provinciali provvederanno al controllo di almeno il 5% dei richiedenti la

sostituzione.

3. Sostituzioni ex comma 4 art. 26 l.r. 26/93.

(benessere animale/finalità terapeutiche/deterioramento/esigenza di uniformazione dei richiami).

Il singolo interessato, a condizione che sia inserito nella banca dati regionale, presenta all'associazione venatoria di iscrizione o ornitologica o all'ATC/CAC di residenza, specifica istanza motivata corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, per la sostituzione del contrassegno a uno o più esemplari di richiami vivi posseduti, per le seguenti cause:

- finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario;
- per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti;
- per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposti dalle autorità.

Il certificato rilasciato dal medico veterinario dovrà motivare la necessità di procedere alla sostituzione, correlandola alla lesione riscontrata o alla diagnosi rilasciata. Il certificato andrà esibito al momento della domanda e sua copia verrà acquisita agli atti.

Il verbale delle autorità di vigilanza che attesta il deterioramento del contrassegno e la necessità della sostituzione o analoga richiesta sottoscritta da soggetto formalmente delegato da associazioni ornitologiche riconosciute, o da enti o istituti ornitologici riconosciuti andrà esibito al momento della domanda e sua copia verrà acquisita agli atti.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di

iscrizione o ornitologiche o tramite ATC/CAC di residenza.

Per la consegna, l'apposizione e le altre fasi del procedimento si rimanda a quanto previsto al punto 2.2.

Le Polizie Provinciali provvederanno al controllo di almeno il 10% dei richiedenti la sostituzione.

4. Rilascio contrassegno per uccelli feriti durante l'attività venatoria (ex comma 5 bis art. 23 L.r. 26/93)

I contrassegni per gli uccelli feriti durante l'attività venatoria saranno rilasciati da Regione Lombardia.

Il cacciatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'AFCP di residenza della detenzione, a seguito di ferimento di un uccello che si intende utilizzare quale richiamo ai sensi dell'art. 23 comma 5 bis L.r. 26/93.

Il singolo interessato presenta istanza all'associazione venatoria di appartenenza o ornitologica o all'ATC/CAC o all'AFCP di residenza, per il rilascio dei nuovi contrassegni. L'istanza deve contenere autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR445/2000 sulla provenienza dei richiami (ferimento durante l'attività venatoria, purché non siano accecati o mutilati) e deve essere corredata dal certificato medico veterinario.

La consegna dei contrassegni ai cacciatori avviene tramite le associazioni venatorie di iscrizione o ornitologiche o tramite l'ATC/CAC di residenza.

Per la consegna, l'apposizione e le altre fasi del procedimento si rimanda a quanto previsto al punto 2.2.

Le Polizie Provinciali provvederanno al controllo di almeno il 5% dei richiedenti il rilascio.

Il destinatario provvede ad inserire nella banca dati regionale il numero degli esemplari

suddivisi per specie e il codice alfanumerico dei contrassegni.